

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 23 maggio 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e altri

(Causa C-287/16)

(2016/C 326/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Fidelidade-Companhia de Seguros SA

Convenuti: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Chrystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE ⁽¹⁾, l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE ⁽²⁾ e l'articolo 1 della direttiva 90/232/CEE ⁽³⁾, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostino a una normativa nazionale che sanzioni il carattere mendace delle dichiarazioni sulla proprietà dell'autoveicolo o sull'identità del suo conducente abituale con la nullità assoluta del contratto di assicurazione, qualora il soggetto che ha concluso il contratto non abbia interesse economico nella circolazione del veicolo e gli intervenienti (assicurato, proprietario e conducente abituale) mostrino la volontà fraudolenta di ottenere la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione, mediante i) la conclusione di un contratto che la società assicuratrice non stipulerebbe se conoscesse l'identità dell'assicurato; ii) il versamento di un premio inferiore a quello dovuto in ragione dell'età del conducente abituale.

⁽¹⁾ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

⁽²⁾ Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984 L 8, pag. 17).

⁽³⁾ Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland, sede di Groningen (Paesi Bassi) il 27 maggio 2016 — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-302/16)

(2016/C 326/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Nederland, sede di Groningen

Parti

Ricorrente: Bas Jacob Adriaan Krijgsman

Convenuta: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

Questioni pregiudiziali

Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l'esecuzione dell'obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004⁽¹⁾, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il
30 maggio 2016 — António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol — Turismo, Jogo e
Animação, SA**

(Causa C-306/16)

(2016/C 326/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: António Fernando Maio Marques da Rosa

Convenuta: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un'attività continuata per 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi.
- 2) Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l'interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i periodi di riposo settimanale cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare per 10 giorni consecutivi (per esempio, dal mercoledì di una settimana, preceduto dal periodo di riposo il lunedì e il martedì, fino al venerdì della settimana successiva, seguito da riposo il sabato e la domenica).
- 3) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un'interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito di un determinato periodo di 7 giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito del periodo di 7 giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato.
- 4) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni, tenuto conto anche del disposto di cui all'articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, l'interpretazione secondo cui un lavoratore, invece di beneficiare di un periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono 11 ore di riposo giornaliero) nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, possa beneficiare di due periodi, consecutivi o meno, di 24 ore di riposo ininterrotto in uno qualsiasi dei 4 giorni di calendario nell'ambito di un periodo di riferimento di 14 giorni di calendario.

⁽¹⁾ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).